COMUNE DI FONTANIVA

(Provincia di Padova)

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibere C.C. n. 28 del 04.06.1991 e n. 54 del 15.10.1991

Modificato ed integrato con delibere C.C. n. 19 del 29.06.2004 e n. 3 del 02.02.2010

Adeguato con delibera C.C. n. 16 del 01.07.2013

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Fontaniva in attuazione del Dlgs 267/2000, sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

ART. 2 – Stemma e gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.

2. Lo stemma, riconosciuto con Decreto Reale 9/6/1937 raffigura Fontana d'oro, zampillante di due getti d'argento sostenuta da due leoni d'oro, controrampanti ed abbeverantisi e fondati sulla pianura di verde. Il tutto su fondo azzurro.

Il gonfalone, riconosciuto con D.P.C.M. in data 12/6/84, ha la seguente foggia: drappo partito di bianco e di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Fontaniva.

ART. 3 – Autonomia e funzioni del Comune

1. La comunità locale di Fontaniva, ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e l'ordinamento del Dlgs 267/2000, è autonoma.

2. Il Comune di Fontaniva rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico.

3. Per la cura di tali interessi il Comune svolge funzioni politiche, normative e di governo.

4. Le funzioni, di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitate secondo il presente Statuto, i regolamenti comunali, nonché secondo le leggi statali e regionali in quanto non incompatibili con l'ordinamento delle autonomie locali.

5. Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione ai Comuni sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali.

6. Il Comune rappresenta, altresì, la comunità locale verso gli altri livelli di governo e di amministrazione.

7. Il Comune di Fontaniva, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani.

8. Il fiume Brenta determina le valenze storico - paesaggistico - ambientali del Comune di Fontaniva; le scelte amministrative dell'Ente locale, dunque, rispetteranno la particolare locazione integrità territoriale degli ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale ed agricolo.

ART. 4 – Funzione sociale economica

1. Al fine di armonizzare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione e per meglio consentire lo svolgimento delle attività che producono reddito, il Consiglio comunale può emanare indirizzi per raggiungere le finalità di sviluppo programmato.

ART. 5 – Funzioni sociali della famiglia

1. Il Comune assume quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione, la promozione del rapporto tra famiglia e territorio.

2. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali etici e morali propri dell'istituzione familiare.

ART. 6 – Commissione pari opportunità

1. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi.

2. La Commissione per le pari opportunità è individuata quale strumento operativo a cui affidare le iniziative volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare le finalità di cui al primo comma.

3. Apposito regolamento stabilisce i compiti e le funzioni della Commissione.

4. Il Comune, nell'ambito del principio di parità tra uomo e donna, garantisce per mezzo degli organi di governo, la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.

ART. 7 – Rapporti con Regione, Provincia e Comuni ed altri enti ed istituzioni

1. Il Comune, quale ente esponenziale della comunità locale, ha potere di rappresentanza e di impulso verso lo Stato, la Regione, la Provincia o gli altri enti nelle materie attribuite per legge alla loro competenza.

2. Il Comune è, altresì sede di funzioni decentrate di enti pubblici sovracomunali.

TITOLO II
IL TERRITORIO DEL COMUNE

ART. 8 – Sede

1. La sede del Comune viene fissata nel palazzo comunale, detto Municipio, situato in Piazza Umberto I°.

2. Gli uffici e servizi amministrativi di norma sono ubicati nel palazzo comunale.

ART. 9 – Elementi costitutivi del Comune

1. Il Comune di Fontaniva, il cui territorio ha la superficie di 20,62 Kmq., è costituito dalla popolazione del Capoluogo Fontaniva, dalla Frazione di San Giorgio in Brenta e dalle località Boschi, Casoni, Fontanivetta, Fratta e dalle case sparse.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I
Il Consiglio Comunale

ART. 10 – Composizione e funzioni del Consiglio comunale

1. Il numero dei consiglieri è stabilito dalla legge.

2. Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni di indirizzo, di controllo politico ed amministrativo, nonchè le funzioni di organizzazione mediante l'adozione dello Statuto e di atti fondamentali.

Per atti fondamentali si intendono gli atti normativi e regolamentari di programmazione, di pianificazione territoriale e gli atti organizzativi generali, di cui all'art. 42 del Dlgs 267/2000.

3. Il Consiglio Comunale nomina le commissioni comunali, elegge i rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed aziende e procede alla loro revoca nei casi in cui ciò si renda necessario. Adotta gli atti di indirizzo della Giunta, del Sindaco, delle aziende pubbliche, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

4. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti comunali, nonchè gli statuti delle aziende speciali. Approva la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, i programmi di opere pubbliche, i piani finanziari.

Adotta i piani urbanistici tenendo conto del programma di sviluppo economico-sociale della comunità, al fine di garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico.

5. Il Consiglio comunale emana tutti gli atti e provvedimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti che non siano riservati ad altri organi.

6. (abrogato)

7. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

8. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo comunicato per iscritto, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica.

ART. 11 – Proposta di deliberazione

1. Il diritto di proposta di deliberazione, oltre che a ciascun consigliere ed alla Giunta comunale, compete anche alle associazioni di categoria e di volontariato che hanno depositato lo Statuto e l'elenco soci.

2. Le proposte di deliberazioni delle associazioni di categorie e di volontariato vengono iscritte all'ordine del giorno, dopo essere state istruite, dagli uffici competenti ed acquisiti i pareri prescritti, entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 12 – Attribuzioni dei consiglieri

1. Il consigliere comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati secondo modalità stabilite in apposito regolamento.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni, interpellanze, interrogazioni e mozioni.

3. Le proposte di deliberazioni, nel caso prevedano spese, debbono indicare i mezzi per farvi fronte e debbono essere depositate in segreteria per la ordinaria istruttoria e l'acquisizione dei pareri prescritti.

4. Il Sindaco può delegare, ad uno o più consiglieri, funzioni specifiche di ausilio allo svolgimento del proprio compito e/o di quello degli Assessori.

ART. 13 – Adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del Presidente del Consiglio, ad eccezione della prima seduta successiva alle elezioni comunali, che è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto.

2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è richiesta, alla prima votazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; in seconda votazione e successiva seduta è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.

3. Spetta al Presidente del Consiglio:
   a) convocare il Consiglio Comunale;
   b) diramare gli avvisi di convocazione;
   c) presiedere e dirigere i lavori consiliari;
   d) attivare le commissioni consiliari.

4. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente, la cui elezione è effettuata secondo quanto previsto dal 2° comma di questo articolo.

5. Sino all'elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio, rimane al Sindaco, la competenza a convocare ed a presiedere le adunanze consiliari.

6. La convocazione del Consiglio è ulteriormente possibile quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, ai sensi dell'art. 39, 2° comma del T.U. 267/00.

ART. 14 – Gruppi consiliari – Capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.

2. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza.

3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.

4. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo, il consigliere candidato Sindaco.

ART. 15 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini, nel rispetto del criterio proporzionale, con garanzia di rappresentanza per la minoranza.

2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti e svolgono studi su incarico degli organi competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali.

4. Il Consiglio istituisce, altresì, commissioni temporanee per lo studio di problematiche speciali.

5. Per casi particolari e singoli oggetti il Consiglio può costituire Commissioni di indagine, di inchiesta o conoscitive.

6. I risultati delle indagini e dell'inchiesta vengono riferite in Consiglio comunale, ove necessario in seduta segreta.

Capo II

ART. 16 – La Giunta comunale (composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la nomina e presiede, nonché da un numero massimo di sei assessori, di cui uno svolge anche le funzioni di Vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori oltre ai consiglieri comunali, cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. Su invito del Sindaco, possono partecipare alle sedute di Giunta, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Comunale e/o i Consiglieri Delegati.

ART. 17 – Attribuzioni degli assessori

1. Gli assessori svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie al fine anche di impartire ai responsabili di area le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

ART. 18 – Competenze

1) Spettano alla Giunta le funzioni di Governo relative all'attuazione delle scelte politiche generali operate dagli atti fondamentali del Consiglio, con particolare riferimento al documento programmatico approvato con l'elezione della stessa.

2) A tal fine essa delibera l'approvazione delle proposte esecutive e di intervento ed assume i provvedimenti di amministrazione delle risorse che implichino rilevante incidenza nell'organizzazione e nelle dotazioni patrimoniali dell'Ente.

3) La Giunta stabilisce inoltre le direttive generali alle quali i responsabili di area devono ispirare la propria azione, nonchè le indicazioni di massima e la scala delle priorità per l'azione da svolgere, tenuto conto delle risorse a disposizione.

4) In particolare spettano alla Giunta comunale:

- le funzioni ad essa direttamente attribuite da leggi o regolamenti;
- l'approvazione di progetti, di scelte operative di attuazione determinando l'ambito gestionale di competenza dei responsabili di area e del Segretario Comunale, nel rispetto del Dlgs 267/2000;
- la predisposizione degli elementi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, nonché degli altri atti di programmazione di competenza del Consiglio;
- la redazione dei progetti di regolamento da sottoporre all'approvazione di competenza del Consiglio;
- l'autorizzazione alle transazioni;
- l'accettazione e la rinuncia di eredità, legati e donazioni;
- l'autorizzazione alle liti ed ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- la programmazione delle assunzioni di personale.

ART. 19 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

6. (abrogato)

7. (abrogato)

8. (abrogato)

Capo III
Il Sindaco

ART. 20 – Competenze

1. Oltre a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, il Sindaco rappresenta anche in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione.

2. Compete, inoltre, al Sindaco:

- impartire le direttive al Segretario comunale ed ai capi area per lo svolgimento delle procedure e dell'attività amministrativa dell'ente;
- verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
- coordinare lo svolgimento delle funzioni degli assessori e l'attività dei vari uffici;

- delegare agli assessori, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.

3. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte;
b) concede il patrocinio del Comune; dispone le spese di rappresentanza e autorizza le missioni nei limiti di bilancio, dei Consiglieri ed Assessori;
c) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio in caso di mancata nomina del Presidente;
d) assicura l'unità di indirizzo nell'attività degli assessori;
e) (abrogato)
f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune, partecipa a quelle indette da altre amministrazioni, promuove la conclusione di accordi di programma e svolge altri compiti connessi, stipula le convenzioni con altri enti, fatte salve le competenze dei responsabili delle posizioni organizzative;
h) sta in giudizio in rappresentanza del Comune, in caso di urgenza propone azioni giudiziarie o si costituisce per resistere alle stesse salvo approvazione della Giunta entro trenta giorni; propone i ricorsi amministrativi o resiste agli stessi;
i) sovrintende ai servizi ed agli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
l) determina l'importo delle sanzioni amministrative di competenza comunale;
m) (abrogato)
n) (abrogato)
o) (abrogato)
p) presenta istanze per la concessione dei contributi al Comune da parte dello Stato, della Regione o di altri soggetti;
q) determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici del Comune;
r) svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Il Sindaco quale ufficiale di governo svolge i compiti affidatigli dalla legge.

ART. 21 – Funzioni vicarie

1. Le funzioni vicarie del Sindaco sono, da quest'ultimo, attribuite ad un assessore comunale che assume la denominazione di "Vice-sindaco".

2. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco e per i casi di assoluta ed inderogabile esigenza, le funzioni sono svolte dall'assessore presente in ufficio in ordine di precedenza nella lista di elezione ad assessore.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate.

4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al primo Consiglio utile.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 22 – La partecipazione dei cittadini ed il diritto di accesso

1. Il Comune garantisce e promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, da svolgersi nelle modalità stabilite dal presente titolo e provvede alla creazione e gestione di apposite strutture a sostegno e promozione delle iniziative sociali e culturali, anche attraverso il recupero delle disponibilità esistenti.

2. Tutti gli atti, interni ed esterni, sono pubblici salve le eccezioni di cui alla legislazione generale sul procedimento amministrativo o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.

3. Apposito regolamento disciplinerà l'esercizio del diritto di accesso, fermo restando il principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 23 – Commissioni consultive

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, il Comune può costituire le Commissioni consultive su materie delegate dal Sindaco a ciascun assessore.

2. Le Commissioni consultive, su richiesta dell'assessore delegato, possono esprimere pareri su materie di competenza oggetto di provvedimenti comunali.

3. Apposito regolamento determina le modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni consultive.

ART. 24 – Forme associative e relazioni con il Comune

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa, che persegua finalità riconosciute di interesse locale e di ordini professionali per l'esame di specifici argomenti.

2. Viene istituito il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il coinvolgimento degli stessi al servizio della collettività.

3. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge il Comune può destinare specifici fondi, per le finalità di cui al comma 1.

4. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro municipale, nonchè le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltrechè ai finanziamenti erogati dal Comune.

ART. 25 – Diritti di informazione delle associazioni

1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all'informazione riconosciuto in generale a tutti i cittadini, alle associazioni, debitamente iscritte nel registro municipale, vengono riconosciuti i seguenti diritti:

a) ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso municipio, copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali municipali, relativi a questioni attinenti agli obiettivi propri dell'associazione. Analogamente, verranno trasmesse copie degli atti e delle deliberazioni che riguardano le stesse materie;

b) ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso municipio, le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune, così come tutte le informazioni divulgate, semprechè siano di interesse per l'associazione, in relazione alle finalità perseguite.

ART. 26 – Partecipazione delle associazioni ai procedimenti amministrativi

1. Fatta salva la partecipazione a singoli procedimenti amministrativi delle forme associative dei cittadini, secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, il Comune favorisce la partecipazione delle associazioni o degli organismi appositamente costituiti alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale.

2. Per il raggiungimento di tale finalità, l'amministrazione può chiedere pareri alle entità associative interessate al provvedimento, o agli organismi appositamente costituiti, oppure avviare forme di consultazione formale ed informale.

ART. 27 – Diritto di presentare proposte ed interrogazioni

1. Le associazioni iscritte nel registro municipale e gli eventuali organismi di partecipazione, a mezzo del proprio rappresentante, hanno diritto di:

a) presentare proposte di deliberazioni;
b) chiedere la modifica di atti amministrativi;
c) presentare interrogazioni al Sindaco ed al Consiglio comunale.

2. Relativamente all'ipotesi sub c) deve essere fornita risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 28 – Partecipazione degli interessati al procedimento

1. In conformità con quanto previsto dalla legge, l'amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nel regolamento.

ART. 29 – Ufficio di garanzia civica

1. Viene istituito l'ufficio di garanzia civica presso il quale ciascun cittadino deposita istanza, e segnalazioni, tendenti ad accertare eventuali diritti lesi.

2. Apposito regolamento regolerà la composizione ed il funzionamento dell'ufficio di cui al precedente comma.

ART. 30 – Referendum consultivo

1. L'amministrazione comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di

democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

2. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione della Giunta comunale quando lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune o almeno 1.000 elettori.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale fatto salvo quelle in materia di tributi locali o quelle che risultino avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale.

5. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del referendum consultivo è istituita un'apposita commissione consiliare integrata da esperti e dal Segretario Comunale che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e decidere sull'ammissibilità del referendum consultivo entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste stesse.

6. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. E' fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi 5 anni ed indire più di una consultazione referendaria all'anno.

8. Il referendum consultivo decade qualora il Consiglio comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio comunale.

9. Le modalità di svolgimento del referendum (i tempi, i modi, i quorum per la validità delle consultazioni, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.

10. Il Consiglio comunale dovrà deliberare dopo la consultazione referendaria in merito all'argomento proposto con referendum entro 90 giorni.

11. Sono inoltre adottate, ad integrazione di quella referendaria, altre forme di consultazione popolare, che si possono svolgere attraverso ogni modalità ritenuta idonea, quali a titolo esemplificativo sondaggi d'opinione, assemblee pubbliche e referendum parziali stabilite dal regolamento di cui al comma 9.

12. La consultazione può riguardare solo una parte della popolazione comunale e può coinvolgere minorenni o residenti non cittadini italiani.

13. Le consultazioni possono essere promosse dal Consiglio Comunale o dalla Giunta.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

ART. 31 – Principio di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tener conto delle esigenze e dei diritti dei cittadini, in particolare delle persone anziane e portatrici di handicaps.

2. In applicazione delle più moderne tecnologie, deve tendersi a realizzare forme di certificazione a domicilio ed il rilascio automatizzato di certificazioni.

3. L'amministrazione promuove e valorizza la formazione professionale a tutti i livelli attraverso l'incentivazione alla partecipazione a corsi di aggiornamento e di riqualificazione, sia organizzati dall'Ente stesso che da Enti esterni, prevedendo annualmente apposite coperture di spesa.

ART. 32 – Il Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'amministrazione e, pertanto svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché di coordinamento e direzione complessiva degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltrechè referenti e di assistenza e cura direttamente, od anche a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.

4. Al Segretario compete in particolare:

a) la direzione dell'ufficio elettorale in occasione di tutte le elezioni, compresi i referendum;
b) (abrogato)
c) (abrogato)
d) (abrogato)
e) la rogazione dei contratti nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario;
f) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti;

g) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del Comune ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

h) l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei responsabili delle posizioni organizzative;

5. Il Segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale, affinché, in coerenza con quanto previsto al comma 1, possa realizzare gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione svolgendo la necessaria attività a carattere organizzatorio e provvedimentale.

ART. 33 – Il Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario da nominarsi nell'ambito dei dipendenti di ruolo individuandolo nella qualifica apicale delle aree previste nella pianta organica.

2. Per l'accesso a tale posto è necessario il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale.

3. Il Vice Segretario di norma coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni.

4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario comunale, il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie.

5. Spetta al Vice Segretario la stipulazione dei contratti.

ART. 34 – I responsabili delle posizioni organizzative

1. I Responsabili delle posizioni organizzative stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, nonché provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni, permessi o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni :

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso,assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta le designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni di loro competenza;

c) emettono le comunicazioni,i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono ad emanare le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

e) provvedono alle autentiche ed alle legalizzazioni;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di leggi o di regolamenti;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti dei loro collaboratori ed adottano le sanzioni disciplinari secondo le norme di legge, sino alla censura;

i) provvedono a dare attuazione alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunali ed alle direttive impartite dal Sindaco;

j) forniscono al Direttore,se nominato, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni dei propri collaboratori. rispondono nei confronti della Giunta Comunale o del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. (abrogato)

4. (abrogato)

ART. 35 – Il personale

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabiliti dal regolamento organico del personale comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Le procedure di accesso al rapporto del pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal regolamento dei concorsi e delle assunzioni.

ART. 36 – L'ordinamento degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità e razionalizzazione

delle strutture mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.

2. Il processo organizzativo deve tendere al raggiungimento della massima efficienza uniformandosi a criteri di specializzazione e coordinamento del lavoro.

3. Il regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi la cui direzione spetta ai responsabili dell'area secondo il principio in base al quale i criteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dell'area.

4. La massima struttura organizzativa è l'area.

5. Le direttive al responsabile del servizio sono impartite dal Sindaco o, per sua delega, dall'assessore.

ART. 37 – Strutture organizzative

1. L'area rappresenta la struttura unitaria portante dell'organizzazione del Comune in grado di esprimere la propria potenzialità sia all'interno che all'esterno dell'apparato amministrativo.

2. L'area ha compiti programmatico-organizzativi ed operativi finalizzati all'erogazione di servizi ed alla realizzazione di interventi socialmente qualificanti.

3. L'area può articolarsi in unità operative per meglio delineare i rapporti all'interno della struttura organizzativa.

4. Spetta al Segretario comunale collegare la struttura organizzativa con gli organi politici, sia per la formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente, sia per fornire elementi di conoscenza e valutazione tecnica per l'analisi dei risultati.

TITOLO VI
SERVIZI

ART. 38 – Principi generali in materia di servizi pubblici locali

1. La gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, viene effettuata nella seguente forma:

a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società di capitali.

2. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontariato nella gestione dei servizi sociali.

3. Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, aspetti economici e finanziari.

ART. 39 – Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono enti pubblici strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal Consiglio comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato entro 4 mesi dalla proclamazione degli eletti e resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in caso di gravi irregolarità, di inefficienza o di palese contrasto con gli indirizzi del Consiglio Comunale a seguito di mozione approvata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti l'organo.

6. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso con le modalità stabilite dal regolamento.

7. Le competenze e le funzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e in genere la disciplina di dettaglio relativa all'attività ed al funzionamento dell'azienda sono fissati dallo Statuto e dai regolamenti dell'azienda stessa, in armonia con le leggi statali e regionali.

ART. 40 – Concessione

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 38, viene disposto dal Consiglio Comunale, il quale

approva anche lo schema di concessione che deve contenere le norme volte a disciplinare:

a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;

b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;

c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri enti pubblici ed ai privati;

d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;

e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;

f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;

g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'amministrazione;

h) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;

i) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

l) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

m) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;

n) l'esercizio della facoltà di riscatto.

2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un'opera pubblica si procederà ad integrare il contratto relativo alla gestione del servizio con apposito atto aggiuntivo i cui contenuti dovranno essere in armonia con le norme a quel momento vigenti in materia di lavori pubblici e di concessione. La competenza ad approvare l'intervento e la disciplina del rapporto relativamente alla realizzanda opera spetta alla Giunta comunale, purchè l'operazione non comporti oneri aggiuntivi per la gestione del servizio o variazioni sostanziali al rapporto concessorio già autorizzato dal Consiglio comunale.

ART. 41 – Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sia gestito a mezzo di istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è nominato dal Consiglio comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza amministrativa.

3. Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato entro 4 mesi dalla proclamazione degli eletti e resta in carica sino alla nomina del successivo Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

5. Il Presidente ed i consiglieri di amministrazione cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva o di revoca, con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche su proposta della Giunta.

6. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso con le modalità stabilite dal regolamento. E' comunque riservata alla Giunta Comunale, la possibilità di provvedere alla copertura dell'incarico utilizzando personale qualificato dell'Amministrazione Comunale.

7. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 42 – Società

1. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitale aventi per oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o d'interesse pubblico.

2. Inoltre il Comune può partecipare a società di capitali anche con quote di minoranza aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico-sociale della comunità locale.

ART. 43 – Forme associative di cooperazione

Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri enti pubblici interessati.

ART. 44 – Convenzioni

Il Comune per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 45 – Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni od Enti Pubblici.

2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio comunale, dello Statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui precedente art. 44.

3. Al consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del Dlgs 267/2000 e le norme dello Statuto.

ART. 46 – Accordi di programma

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonchè finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora, nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 47 – Finanza locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.
2. La potestà impositiva si esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
3. Le entrate del Comune per trasferimento erariale, regionale o provinciale, garantiscono i servizi indispensabili nonchè quelli per i quali il trasferimento viene erogato.
4. Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo, sino alla concorrenza delle somme allo scopo trasferitegli.
5. Il Consiglio comunale, in relazione alla programmazione ed agli obiettivi perseguiti, indica strumenti di contabilità economica ed effettua il controllo di gestione interno, secondo le modalità di cui all'art. 50.
6. Con apposito regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità.
7. In preparazione del bilancio preventivo si invitano gruppi e cittadini a formulare proposte. Queste potranno essere accettate o meno. In caso negativo si dovrà darne motivazione.

ART. 48 – Il Revisore del conto

1. Il Revisore del conto ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta e, se richiesti, potrà esprimere pareri.

2. I compiti del Revisore sono stabiliti dall'art. 239 del Dlgs 267/2000. Egli ha diritto di richiedere agli organi e agli uffici dell'amministrazione tutti i documenti che riterrà utili e rilevanti ai fini dell'adempimento del suo mandato.

ART. 49 – Fasi della spesa

1. Tutte le spese debbono essere preventivamente impegnate ad eccezione di quelle previste nel regolamento di economato e debbono trovare completa copertura in bilancio. Il Sindaco trasmette alla ragioneria le ordinanze contingibili ed urgenti, che comportino oneri a carico del bilancio comunale, al fine di provvedere alla relativa copertura.

2. Le spese sono liquidate dal Responsabile della posizione organizzativa che ne richiede il pagamento al ragioniere capo. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal ragioniere capo e debbono contenere tutti gli elementi fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 50 – Controllo di gestione

1. La Giunta comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Al conto consuntivo è allegata la contabilità economica strutturata ai sensi degli artt. 2423 e segg. del Codice Civile, e per schede che ne permettano la lettura per progetti, programmi, interventi, servizi, e ne indichino ogni elemento, per la determinazione del rapporto costi/benefici. Su ogni scheda in sede di conto consuntivo il revisore esprime le valutazioni di efficienza dell'azione.

3. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta nella quale viene approvato il conto consuntivo, si pronuncia in ordine al grado di efficacia e di efficienza conseguito dall'attività della Giunta comunale.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

ART. 51 – Disposizioni finali

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Statuto cessa l'applicazione delle norme transitorie di cui al Dlgs n. 267 del 2000 se sono state adottate le integrazioni necessarie.

2. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore in quanto compatibili con il Dlgs n. 267 del 2000 ed il presente Statuto, sino alla loro revisione.